

PRESIDENZA GIUNTA REGIONE LAZIO

Direzione regionale Affari strategici, istituzionali  
e della Presidenza

Area Giuridico-legislativa

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE  
REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Osservatorio legislativo interregionale  
(Reggio Calabria 20 - 21 giugno 2002)

D.ssa Benvenuti  
D.ssa Guglielmino  
D.ssa La Rocca

## CORTE COSTITUZIONALE

### Ordinanza 1- 21 marzo 2002, n. 80

**G.U.:** 27 marzo 2002, n. 13

**Ricorrente:** TAR Piemonte

**Resistente:** Regione Piemonte

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) articoli 1, commi 2, 3 e 4.

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente per sopravvenuta modifica di due delle norme invocate come parametro di giudizio.

La Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), che ha sostituito il testo degli articoli 117 e 120 invocati come parametro di giudizio

## CORTE COSTITUZIONALE

### Ordinanza 8 - 10 aprile 2002, n. 96

**G.U.:** 17 aprile 2002, n. 16

**Ricorrente:** Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, GIP del Tribunale di Firenze

**Resistente:** Regione Toscana

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette a rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69).

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti ai giudici remittenti.

La questione viene sollevata in via incidentale con riferimento agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale della Toscana 14 ottobre 1999, n. 52, nella parte in cui individuano le opere e gli interventi soggetti a concessione edilizia ovvero ad "attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali" e riconducono fra questi ultimi anche quelli di "ristrutturazione edilizia". Per i giudici remittenti ci sarebbe stata violazione del vecchio articolo 117 Cost. in quanto si sarebbero posti in contrasto con il principio fondamentale posto dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per l'edificabilità dei suoli) il quale subordina a concessione ogni attività che comporta trasformazione edilizia.

Inoltre le norme impugnate, sottraendo gli interventi descritti all'applicazione delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 20 della legge 5 agosto 1985, n. 47 violerebbero la competenza esclusiva statale in materia penale.

La Corte restituisce gli atti ai giudici remittenti per il sopravvenuto mutato quadro costituzionale.

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 10 - 12 aprile 2002, n. 106

**G.U.:** 17 aprile 2002, n. 16

**Ricorrente:** Stato

**Resistente:** Regione Liguria

**Tipo di giudizio:** Conflitto di attribuzione

**Oggetto:** Delibera Consiglio regionale 15 dicembre 2000, n. 62 (Istituzione del Parlamento della Liguria).

**Esito del giudizio:** Accoglimento.

**FATTO:** A seguito di una delibera del Consiglio regionale della Liguria (la n. 62 del 15 dicembre 2000) recante "Istituzione del Parlamento della Liguria" lo Stato ha promosso conflitto di attribuzione in riferimento agli articoli 1, 5, 55, e 115 Cost. (ora ha abrogato dalla legge costituzionale 3/2001). La delibera prevedeva che in tutti gli atti dell'assemblea regionale alla dizione "Consiglio regionale della Liguria" si affiancasse "Parlamento della Liguria".

Lo Stato ritiene lesa la sfera di attribuzioni ad esso conferita dalla Costituzione in quanto il nomen iuris "Parlamento" identifica l'organo attraverso cui il popolo esprime la propria sovranità, partecipando all'esercizio del potere politico, e che nel nostro sistema è rappresentato dalle due Camere.

Gli organi della Regione, secondo lo Stato, sono rappresentativi di poteri di autonomia e non di poteri sovrani. Inoltre lo Stato contesta la delibera nella parte in cui indica, quali linee di indirizzo da trasmettere alla Commissione speciale per lo Statuto, i principi in essa stabiliti tra cui rientra, inoltre, la denominazione.

La Regione contesta quanto dichiarato dalla Stato e richiamandosi alla posizione di perfetta equiordinazione che, dopo le recenti riforme, si sarebbe ormai realizzata tra Parlamento e Consigli regionali, ritiene che anche questi ultimi possano, per analogia, fregiarsi del nomen "Parlamento". Inoltre, con riferimento alla seconda censura, la Regione chiede la dichiarazione di infondatezza della stessa, in quanto la previsione contenuta nella delibera non presenta alcun contenuto lesivo delle competenze, in quanto priva di valore giuridico vincolante per la Commissione speciale.

La Corte accoglie il ricorso. Innanzitutto sulla base di un'interpretazione letterale dell'articolo 55 Cost. che riferisce il termine "Parlamento" ai due organi che lo compongono: la Camera ed il Senato. L'articolo 121 Cost., invece, denomina "Consiglio regionale" l'organo che esercita le potestà legislative attribuite alla Regione.

Tuttavia, la Corte avverte l'esigenza di spingersi al di là del dato testuale, alla luce delle contrapposte posizioni del ricorrente e della resistente. Il nuovo titolo V ha disegnato un nuovo modo di essere del sistema delle autonomie, pertanto, secondo la Corte, non è tanto al principio di sovranità popolare che bisogna riferirsi per escludere la denominazione "Parlamento". Bisogna fare riferimento, invece, alla rappresentanza politica nazionale del Parlamento delineata dall'articolo 67 Cost. Pertanto il "nomen Parlamento non ha un valore puramente lessicale, ma possiede anche valenza qualificativa, connotando, con l'organo la posizione esclusiva che esso occupa nell'organizzazione costituzionale".

Sulla base di queste argomentazioni la Corte accoglie il conflitto ed annulla la delibera regionale anche in riferimento alla sua seconda parte, in quanto "il Consiglio regionale, esorbitando dalle proprie attribuzioni e ledendo quelle statali, invita l'apposita commissione ad inserire nello Statuto regionale in corso di elaborazione, una denominazione costituzionalmente non consentita per l'organo consiliare".

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 24 aprile - 7 maggio 2002, n. 157

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** Consiglio di Stato

**Resistente:** Regione Veneto

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 9 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 6, recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio").

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente per sopravvenuta modifica del parametro di giudizio.

La Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) il cui articolo 3, ha sostituito l'intero articolo 117 innovando anche la ripartizione delle competenze non solo nel settore urbanistico - governo del territorio, ma anche in quello di tutela dell'ambiente e della valorizzazione dei beni ambientali.

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 24 aprile - 7 maggio 2002, n. 165

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** TAR Piemonte

**Resistente:** Regione Piemonte

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo") articolo 8.

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente per sopravvenuta modifica del parametro di giudizio.

La Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) il cui articolo 3, ha sostituito l'intero articolo 117.

## CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 24 aprile - 7 maggio 2002, n. 166

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** TAR Veneto

**Resistente:** Regione Veneto

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62 (Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita) articoli 2 e 3.

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente per sopravvenuta modifica del parametro di giudizio.

La Corte Costituzionale restituisce gli atti al giudice remittente a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione) il cui articolo 3, ha sostituito l'intero articolo 117.



## CORTE COSTITUZIONALE

**Ordinanza 6 - 10 maggio 2002, n. 182**

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** Stato

**Resistente:** Regione Umbria

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Oggetto:** Legge Regione Umbria riapprovata il 30 luglio 2001 (Tutela sanitaria e ambientale all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

**Esito del giudizio:** Improcedibilità del ricorso.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso in quanto l'articolo 8 della legge costituzionale 3/2001 ha sostituito interamente l'articolo 128 Cost. il quale stabilisce, adesso, al primo comma che "il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione".

## CORTE COSTITUZIONALE

### Ordinanza 6 - 10 maggio 2002, n. 189

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** Stato

**Resistente:** Regione Veneto

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Oggetto:** Legge Regione Veneto, riapprovata il 2 maggio 2001 (Referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale).

**Esito del giudizio:** Estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

La Corte dichiara estinto il processo per sopravvenuta rinuncia governativa al ricorso accettata dalla Regione Veneto.

## CORTE COSTITUZIONALE

### Ordinanza 6 - 10 maggio 2002, n. 190

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** TAR Emilia-Romagna

**Resistente:** Regione Emilia-Romagna

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge Regione Emilia-Romagna 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) articoli 5, comma 1; 6, comma 1, lettera g) e 3; 8, commi 4 e 6, nonché della voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).

**Esito del giudizio:** Manifesta inammissibilità della questione per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma contestata e restituzione degli atti al giudice remittente per intervenuta innovazione normativa.

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dal TAR Emilia-Romagna avverso la voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 230/1991, in quanto con la sentenza n. 339 del 2001 ne ha già dichiarato l'incostituzionalità.

Con riferimento, invece, agli articoli della legge regionale dell'Emilia-Romagna, impugnati dal TAR, la Corte restituisce gli atti al giudice remittente a seguito della promulgazione della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo") che ha innovato la disciplina delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo sotto tutti i profili sollevati dal TAR.

## CORTE COSTITUZIONALE

**Ordinanza 6 - 10 maggio 2002, n. 192**

**G.U.:** 15 maggio 2002, n. 19

**Ricorrente:** Stato

**Resistente:** Regione Calabria

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Oggetto:** Delibera legislativa Regione Calabria, approvata il 15 gennaio 2001 e riapprovata, senza modifiche, il 19 marzo 2001 (Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale) articoli 18, commi 5 e 6, 22 e 25.

**Esito del giudizio:** Estinzione del processo per sopravvenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.

La Corte dichiara estinto il processo in quanto a seguito della promulgazione della delibera legislativa sopra citata quale legge della Regione Calabria 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale) con omissione degli articoli impugnati, e sopravvenuta la rinuncia governativa al ricorso, accettata dalla Regione.

## CORTE COSTITUZIONALE

**Ordinanza 20 - 23 maggio 2002, n. 212**

**G.U.:** 29 maggio 2002, n. 21

**Ricorrente:** Giudice di pace di Venezia

**Resistente:** Regione Veneto

**Tipo di giudizio:** Legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Legge della Regione Veneto 11 marzo 1986, n. 7 (Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico) articolo 19.

**Esito del giudizio:** Manifesta inammissibilità della questione.

**Fatto:** Il giudice di pace di Venezia solleva la questione di legittimità costituzionale avverso l'articolo 19 della legge della Regione Veneto 7/1986, il quale dispone l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi, tra l'altro, "eserciti, anche occasionalmente, attività di accompagnatore turistico, senza essere in possesso della relativa licenza" e di chi "per l'espletamento dell'attività di accompagnatore turistico si avvalga di soggetti sforniti di licenza". La questione trae origine dalla sanzione amministrativa applicata nei confronti di una agenzia turistica di Venezia che, per l'accompagnamento di turisti giapponesi, si era avvalsa di una collaboratrice che, pur conoscendo la lingua giapponese, era priva della prescritta licenza, né - secondo il remittente - avrebbe potuto averla stante la mancata indizione dei relativi esami da parte della Regione.

Il giudice a quo, nel rimettere la questione, fa propria l'interpretazione e l'applicazione della disposizione censurata fatta dal Comune di Venezia e, proprio per questo motivo, la Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile ex articolo 26, secondo comma, legge 87/1953 e 9, secondo una norma integrativa per i giudizi dinanzi alla Corte.

Infatti, secondo la Consulta, il giudice a quo deve, nel rimettere la questione, sia illustrare gli elementi di fatto oggetto della controversia tali da consentire la verifica circa la sussistenza del requisito della rilevanza della rilevanza della stessa, sia valutare compiutamente il quadro normativo di riferimento (e cita le ordinanze nn. 62 e 147 del 2002, 128 e 85 del 2001).

## CORTE COSTITUZIONALE

**Ordinanza 20 - 23 maggio 2002, n. 216**

**G.U.:** 29 maggio 2002, n. 21

**Ricorrente:** TAR Lazio

**Resistente:** Stato

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, articoli 3 e 5, commi da 1 a 11 (Disciplina dei rapporti tra SSN ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419).

**Esito del giudizio:** Restituzione degli atti al giudice remittente.

**FATTO:** Il TAR del Lazio, sezione III, ha promosso giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avverso gli articoli 3 e 5, commi da 1 a 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra SSN ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), in quanto le norme citate fissando un termine perentorio (entro il quale i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria ovvero di attività extramuraria libero-professionale) indipendentemente dall'individuazione delle strutture destinate allo svolgimento dell'attività intramuraria si porrebbero in contrasto con gli articoli 3 e 97 Cost. poiché la loro preventiva identificazione configurerebbe un presupposto dell'opzione e, proprio per questo, inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività assistenziale ed attività didattica e scientifica.

Inoltre, secondo il TAR, agli organi dell'Università sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, tenuto conto sia dei poteri attribuiti al direttore del dipartimento, sia della circostanza che questi risponde della programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attività assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e scientifica.

La Corte ricorda che già con l'ordinanza n. 394 del 2001 ha affermato che gli atti legislativi e regolamentari, nonché la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenute alle ordinanze di remissione, hanno influito sul complessivo quadro di riferimento, pertanto, restituisce gli atti al giudice che ha sollevato la questione affinché proceda ad un nuovo esame della questione.

## **Sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale di interesse regionale**

**G.U.:** I Serie speciale n. 13 del 27 marzo 2002

**Tipo di giudizio:** Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

**Oggetto:** Regione Lazio: Legge regionale 20 marzo 1995, n. 9 e legge regionale 20 marzo 1995, n. 10

**Limiti violati:** Articoli 117 e 119 Costituzione

**Esito del giudizio:** Ordinanza di restituzione degli atti al Tribunale per nuovo esame.

Nel corso di un procedimento civile promosso da titolari di aziende faunistico-venatorie per la restituzione di somme pagate in eccedenza rispetto al dovuto a titolo di tassa di concessione regionale, il Tribunale di Roma con ordinanza 12 aprile 2001 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge Regione Lazio 9/1995 "Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni. Variazione tariffe" e dell'articolo 1 della legge Regione Lazio 10/1995 "Modificazione ed integrazione della legge regionale approvata nella seduta del 1° febbraio 1995 concernente legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni - Variazione tariffe".

Ad avviso del giudice a quo le leggi regionali che aumentano tasse sulle concessioni regionali debbono intervenire entro il 31 ottobre di ciascun anno e fare riferimento, in caso di superamento di soglia del 20%, ordinariamente stabilita, all'aumento disposto dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative con riguardo agli importi dovuti per le medesime concessioni per l'anno precedente. Pertanto decorso il termine del 31 ottobre di ogni anno, senza che sia stato disposto alcun aumento corrispondente agli aumenti previsti per le concessioni statali, le Regioni non potrebbero, essendosi consumato il loro potere, disporre un aumento superiore al limite ordinario del 20%.

Secondo il giudice remittente la Regione Lazio, avendo omesso di stabilire per il 1993, entro il 31 ottobre 1992, aumenti corrispondenti a quelli disposti per le tasse sulle concessioni governative si porrebbe in contrasto con gli articoli 117 e 119 Cost. giacché in materia tributaria le Regioni potrebbero legiferare solo nei limiti previsti dalle leggi della Repubblica con competenza meramente attuativa.

La Corte Costituzionale, considerato che la questione di legittimità è prospettata sia in riferimento al superamento dei limiti dei principi fondamentali che emergono dalla legislazione statale in materia di tasse sulle concessioni regionali, sia in riferimento ai parametri costituzionali di

cui agli articoli 117 e 119 Cost., ha deciso la restituzione degli atti al Tribunale di Roma per un nuovo esame della questione in quanto con l'entrata in vigore della legge costituzionale 3/2001 l'intero testo degli articoli 117 e 119 Cost. è stato sostituito.